



Ordine
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Roma e Provincia

**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione**
Roma e provincia

PARTE I

REGOLAMENTO INTERNO

Le adunanze elettorali e assembleari

Approvato secondo l'iter:

- Ordine TSRM e PSTRP di Roma “Regolamento Interno - Prima Parte “ - Deliberazione n.681/7/2022 del 06/05/2022 (prot. 562/2022)
- FNO TSRM e PSTRP “approvazione Regolamento con variazione” 26 maggio 2022 (Prot. 758/2022)
- Ordine TSRM e PSTRP di Roma “Regolamento interno Ordine TSRM e PSTRP di Roma - Prima Parte “ Deliberazione n.683/3/2022 del 07/06/2022 (prot. 658/2022)

Ad interim della approvazione del regolamento completo (diviso in cinque parti), la “Parte I” integra e sostituisce le parti comuni con il regolamento dell'ex COLLEGIO PROFESSIONALE TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI ROMA, deliberato dal Consiglio direttivo con delibera n.527/2/2016 del 05.12.2016, e approvato dal Comitato centrale della Federazione con delibera n. 28 del 24 febbraio 2017

Argomenti:

1. Principi generali, 2. Elezione organi Ordine (indizione elezioni, validità assemblea e quorum dei votanti, elettorato passivo e attivo ed equilibrio di genere, delibere e avviso di convocazione, presentazione liste, campagna elettorale, sede e composizione seggi, schede di votazione, operazioni di voto, urne, verbali, scrutinio, proclamazione risultati, regole da rispettare, elezioni suppletive, assemblea telematica, ineleggibilità), **3. Assemblea iscritti** (composizione, attribuzioni, esperti, assemblee ordinarie, assemblee straordinarie, modalità convocazione, richieste aggiunte argomento, accessibilità atti, validazione assemblea, deleghe, limitazioni accesso, direzione assemblea, apertura assemblea, verbale, gestione interventi, modalità interventi, interrogazioni e mozioni, esercizio voto, operazioni scrutinio, verbali e assemblee telematiche), **4. Disposizioni finali.**

INDICE

TITOLO I: Principi generali

Articolo 1	Definizioni e finalità	pag.	5
-------------------	-------------------------------	------	---

TITOLO II: Elezione degli Organi dell'Ordine

Articolo 2	Elezione degli Organi dell'Ordine	pag.	6
	Indizione elezioni	pag.	6
	Validità assemblea e quorum dei votanti	pag.	6
	Elettorato attivo e passivo ed equilibrio di genere	pag.	7
	Delibera e avviso di convocazione	pag.	7
	Presentazione delle liste	pag.	8
	Campagna elettorale	pag.	10
	Sede e composizione dei seggi	pag.	10
	Schede di votazione	pag.	12
	Operazioni di voto	pag.	13
	Urne	pag.	15
	Verbali	pag.	16
	Scrutinio	pag.	16
	Proclamazione dei risultati	pag.	17
	Regole da rispettare	pag.	18
	Elezioni suppletive	pag.	18



Votazione elettronica	pag. 19
Ineleggibilità	pag. 19

TITOLO III Assemblea degli iscritti

Articolo 3	Assemblea degli iscritti	pag. 21
	Composizione	pag. 21
	Attribuzioni	pag. 21
	Esperti	pag. 21
	Assemblee ordinarie	pag. 22
	Assemblee straordinarie	pag. 22
	Modalità convocazione	pag. 22
	Richiesta aggiunta argomento	pag. 23
	Accessibilità atti	pag. 23
	Validazione assemblea	pag. 23
	Deleghe	pag. 24
	Limitazioni accesso	pag. 24
	Direzione assemblea	pag. 24
	Apertura assemblea	pag. 25
	Verbale	pag. 25
	Gestione interventi	pag. 25
	Modalità interventi	pag. 26
	Interrogazioni e mozioni	pag. 26
	Esercizio voto	pag. 27
	Operazioni scrutinio	pag. 27



Verbali pag. 28

Assemblea telematica pag. 28

TITOLO IV: Disposizioni finali

Articolo 4 Disposizioni finali pag. 30

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni e finalità

1 – Il presente Regolamento disciplina le elezioni degli Organi e le assemblee degli iscritti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Roma e provincia, di seguito Ordine, ad integrazione delle attribuzioni dettate dalla [Legge 11 gennaio 2018 n.3](#) e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

2 - L’Ordine è un Ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato;

3 – Nelle materie di sua competenza l’attività dell’Ordine, per perseguire i fini determinati dalla normativa statale, è organizzato affinché siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, retta dai principi di economicità, di efficacia e di efficienza.

4 - Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività svolta dall’Ordine e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto agli iscritti all’Ordine, il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

5 - L’Ordine, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, è supportato dalla Federazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, di seguito Federazione Nazionale.

TITOLO II: ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ORDINE

Articolo 2

1 – Indizione elezioni. A cura del Presidente dell'Ordine deve essere convocata l'Assemblea elettorale per eleggere, anche contestualmente:

- Il Consiglio Direttivo;
- Le Commissioni di Albo;
- Il Collegio dei Revisori.

I componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

2 - Validità assemblea e quorum dei votanti. L'adunanza dell'Assemblea degli iscritti per la costituzione del seggio elettorale in prima convocazione è valida quando intervengono un numero di componenti che rappresentano almeno i due quinti degli iscritti, in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti, a partire dalla terza convocazione l'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli iscritti.

La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo, nonché del Collegio dei Revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti; le frazioni, per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori si riferiscono al numero totale degli iscritti all'Ordine, mentre per le Commissioni di Albo si farà riferimento al numero degli iscritti all'albo di competenza.

Qualora una delle Commissioni di Albo raggiungesse il quorum in prima o in seconda convocazione le operazioni riguardanti la Commissione elettorale proseguiranno fino a che anche le altre Commissioni di Albo non abbiano raggiunto il quorum necessario al seguito delle operazioni.

3 – Elettorato attivo e passivo ed equilibrio di genere. Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi.

Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

Tutti gli iscritti agli Albi dell'Ordine che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti, compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo, del Collegio dei Revisori. È possibile candidarsi singolarmente o in una lista, sia per l'elezione del Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori, per la Commissione di Albo.

L'iscritto può presentare la propria candidatura anche per più di un incarico (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Commissione di Albo); è incompatibile la carica di componente del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio Revisori.

L'Ordine elegge il proprio Consiglio Direttivo, Commissione di Albo e Consiglio dei Revisori, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza.

4 – Delibera e avviso di convocazione. La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:

- a) il numero dei giorni delle votazioni (minimo tre, massimo cinque), le relative date, gli orari (deve essere garantita la piena accessibilità anche oraria in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale, delle caratteristiche geografiche) e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) le modalità di voto (cartaceo o elettronico o telematico);
- c) le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto;
- d) gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

L'avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata PEC o tramite posta prioritaria, almeno venti (20) giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto all'Albo ([Art. 1 comma D.M. 15.03.2018](#)).

È posto a carico dell'Ordine l'onere di provvedere all'invio delle convocazioni.

La convocazione deve indicare:

- a) i giorni delle votazioni; le operazioni elettorali contestuali dovranno durare da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni consecutivi di cui uno festivo;
- b) i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori uscenti;
- c) le modalità di voto (cartaceo o elettronico o telematico);
- d) per ciascun giorno, il luogo, l'ora di inizio e di conclusione delle relative operazioni, tenendo conto delle esigenze degli iscritti che lavorano in regime di turnazione;
- e) l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti alla data della delibera di indizione delle elezioni (compresi i morosi).

Ha tuttavia diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni.

Tra la data della delibera dell'indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono intercorrere non meno di trenta giorni e non più di sessanta.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini sopra riportati nel sito internet dell'Ordine e della Federazione Nazionale.

5 – Presentazione delle liste. Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi dell'Ordine, compresi i Consiglieri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e i componenti delle Commissioni di Albo uscenti, che potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Per la presentazione della lista o della singola candidatura, è cura dell'Ordine mettere a disposizione la modulistica, pubblicandola sul proprio sito istituzionale, con le relative informazioni per la compilazione e la presentazione.

La lista deve essere composta dallo stesso numero dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori da eleggere.

Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.

La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per quello stesso organo.

Per quanto riguarda le Commissioni di Albo l'elettorato passivo e attivo è riferito ai soggetti iscritti all' Albo di competenza.

Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente.

Le liste dovranno essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista.

Se la presentazione della lista viene formalizzata attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica certificato (PEC) quest'ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista e corredato da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.

Analogamente la presentazione di singola candidatura tramite PEC deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritta dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.

Qualora le liste di candidati, nonché le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori siano consegnate a mano, dovranno essere sottoscritte, oltre che dai candidati, da un numero di professionisti iscritti non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'Organo da eleggere e le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato nel giorno preposto per la presentazione della lista ovvero in diverso giorno all'uopo stabilito dal Presidente medesimo o un suo delegato.

Qualora, relativamente alla candidatura per la Commissione di Albo, il numero degli iscritti a quell'Albo non sia sufficiente a garantire la sottoscrizione della lista o della singola candidatura da parte di professionisti in numero almeno pari a quello dei componenti dell'organo da eleggere, al fine di garantire l'elettorato attivo le liste o le singole candidature potranno essere sottoscritte da iscritti ad altri albi, purché dell'area corrispondente e presentate sia in modalità telematica che a mano.

In tutti i casi il Presidente dell'Ordine dovrà verificare sia la veridicità della firma che l'iscrizione all'albo.

Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e rispettosa dell'ente e dei suoi iscritti.

È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo dei loghi istituzionali.

Le singole liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentate almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata PEC o a mano presso la sede dell'Ordine.

L'Ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide.

Depositata la candidatura del singolo e della lista, il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro cinque giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione della candidatura a mezzo PEC, oltre che a pubblicare sul sito dell'Ordine – sezione trasparenza- il relativo provvedimento.

6 - Campagna elettorale. La campagna elettorale dovrà essere:

- a) condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del Codice deontologico;
- b) caratterizzata da messaggi positivi e propositivi;
- c) ospitata in un'apposita area nel sito dell'Ordine, all'interno di un format prestabilito previa assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato o del referente di lista.

7 - Sede e composizione dei seggi. Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente, si possono scegliere diverse sedi di voto.

Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente uscente costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (di seguito commissione elettorale).

Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente.

Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. Se necessario, saranno a disposizione della Commissione elettorale il responsabile informatico ove previsto e il personale amministrativo dell'Ordine, nonché l'eventuale personale di vigilanza.

L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Il seggio elettorale è composto:

- a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo, alla Commissione di Albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio Direttivo o alla Commissione di Albo nonché del Collegio dei Revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di Segretario.

I tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio a votazione di maggioranza.

Per ciascun componente di seggio è individuato il componente supplente, che dovrà essere reperibile durante l'intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi.

I supplenti sono individuati con le stesse modalità degli effettivi.

Nel caso in cui l'Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità elettronica o telematica la Commissione sarà coadiuvata da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare durante le operazioni di voto.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constatata tale circostanza redige un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine, confermando la data della convocazione successiva.

Regolarmente costituita la Commissione elettorale, il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

8 - Schede di votazione. L'Ordine può stabilire con propria delibera l'eventuale svolgimento delle operazioni di voto in modalità elettronica o telematica, individuandone le procedure operative e tecniche, che devono rispondere a quelle indicate con la [Circolare 96/2018](#) ovvero, in caso di difformità da quest'ultima, devono essere preventivamente validate da parte della Federazione Nazionale e rispondenti ai criteri e requisiti minimi previsti dal protocollo tecnico ([Art. 1 comma 4 DM 15 marzo 2018](#)).

Fermo restando la possibilità da parte dell'Ordine di adottare modalità elettroniche o telematiche certificate e validate, la votazione si effettuerà a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni di Albo e schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori, con timbro dell'Ordine, sulle quali l'elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Sulle schede sono riportati numeri progressivi e a fianco linee orizzontali pari a quelli dei componenti da eleggere, ed i simboli o la denominazione della/e lista/e.

Per il Consiglio Direttivo, i tredici spazi sono così suddivisi:

- a) Quattro (4) per soggetti iscritti all'Albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM);
- b) Quattro (4) soggetti iscritti a quattro diversi Albi dell'area Tecnico sanitaria;
- c) Quattro (4) soggetti appartenenti a quattro diversi Albi dell'area della Riabilitazione;
- d) Un (1) soggetto appartenente a uno degli Albi dell'area della Prevenzione;

Sulle schede per le Commissioni di Albo va indicata la denominazione dell'Albo.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere ([Sentenza n.18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010](#)).

Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

9 - Operazioni di voto. Il Presidente uscente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea e dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, nonché dei quorum, provvede alla costituzione del seggio elettorale.

Effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente di seggio elettorale dà inizio alle votazioni.

La Commissione elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo, nonché del Collegio dei Revisori recanti il timbro dell'Ordine.

All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita con le schede.

Spetta al Presidente di seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore; possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina: le persone non vedenti, affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL. La certificazione deve precisare che "l'infermità fisica" impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore.

Le operazioni elettorali si svolgono presso la sede o sedi nei giorni individuati nella delibera.

Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale. La Commissione elettorale, verificata l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna le schede elettorali recanti il timbro dell'Ordine.

Il voto potrà essere espresso per l'intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente, nel limite massimo del numero dei componenti da eleggere.

Le eventuali procedure telematiche o elettroniche dovranno rispettare in analogia quanto disposto per le procedure fisiche; l'elettore accederà alla piattaforma telematica predisposta per l'assemblea telematica e alle operazioni di voto secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine in allegato alla convocazione elettorale, secondo le modalità riportata al comma 2 del presente Articolo;

Le schede cartacee devono essere inserite dall'elettore nell'urna relativa all'organo da eleggere.

Il Presidente di seggio chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del Presidente e degli altri componenti il seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente di seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il Presidente dell'Ordine uscente, mantiene la responsabilità sulla sede e di quanto in essa contenuto, sino all'elezione del nuovo Presidente.

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente di seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori, dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Nel caso in cui la delibera preveda lo spostamento del seggio in diverse sedi, il Presidente di seggio dovrà garantire lo spostamento del materiale elettorale e delle urne presso la sede temporanea solo per l'orario delle votazioni al termine delle quali tutto il materiale dovrà

essere riportato presso la sede primaria delle operazioni di voto per la custodia secondo le modalità sopra indicate o presso la sede dell'Ordine.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente di seggio e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, immediatamente o il giorno successivo. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede scrutinate saranno conservate per centottanta (180) giorni.

10 - Urne. Dovranno essere previste ventuno urne elettorali; diciannove urne per l'elezione delle Commissioni di Albo, una per l'elezione del Consiglio Direttivo e una per l'elezione del Collegio dei Revisori, ognuna di esse destinata a contenere le correlate.

Per garantire l'antimanomissione delle urne le stesse devono essere chiuse con sigilli per elezioni, che possono essere meccanici, in plastica o in metallo; nastro di sicurezza; etichette; tutti i dispositivi devono soddisfare i più alti livelli di sicurezza.

Qualora una o più professioni non raggiungessero il numero di iscritti sufficiente per la costituzione della Commissione di Albo, non sarà necessario prevedere l'urna o le urne, così come in ogni altro caso in cui le elezioni non interessino tutti gli Organi dell'Ente. Su ognuna delle urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione.

Il Presidente uscente metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale (Art. 17 D.P.R. 221/50), ventuno urne.

Le urne predisposte devono garantire una capienza sufficiente a contenere le schede per l'elezione dell'Organo dell'Ordine.

Le urne devono essere poste sul tavolo del seggio elettorale e sempre visibili a tutti.

11 - Verbali. Il Segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno.

Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale e deve recare il timbro dell'Ordine.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (che i voti siano stati o meno attribuiti), delle decisioni del Presidente di seggio, delle sostituzioni dei componenti il seggio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti.

12 - Scrutinio. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente di seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto.

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne dà comunicazione sul sito dell'Ordine.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente di seggio, nel caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare. Nel caso in cui lo scrutinio inizi il giorno successivo si dovrà procedere a sigillare tutte le urne. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Fermo restando il principio di salvaguardia dell'intenzione di voto dell'elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono, altresì, adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Il verbale deve contenere una graduatoria con l'indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato, e della lista.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

I criteri di scrutinio disciplinati nel presente comma si applicano anche alle operazioni di voto svoltesi in assemblea telematica riportate al comma 2 del presente Articolo.

13 – Proclamazione dei risultati. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio. Le schede scrutinate sono conservate per centottanta giorni.

Le schede nulle e le schede contestate sono conservate presso la sede dell'Ordine, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

Inoltre si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età più giovane.

Il Presidente di seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della **S**alute, ai Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali, al Tribunale civile e penale nonché alla Federazione Nazionale e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo e del Collegio dei Revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo, la Commissione di Albo e il Collegio dei Revisori eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e procedere alla delibera per l'individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

14 – Regole da rispettare. Chi ha svolto l'incarico di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

15 - Elezioni suppletive. Se i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo o del Collegio dei Revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo o della Commissione di Albo o del Collegio dei Revisori. In questo caso sarà il Presidente del Consiglio Direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1 del presente Articolo.

16 – votazione elettronica. L'Ordine può stabilire, con delibera, che le votazioni si svolgano con modalità elettronica, individuandone le procedure operative.

Le operazioni di voto in modalità elettronica, si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire “l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto” e comunque secondo le modalità previste dalla [Circolare 96/2018](#) della Federazione Nazionale, pubblicate sul sito dell'Ordine in allegato alla convocazione elettorale.

17 – Ineleggibilità. Non sono eleggibili coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine e/o della Federazione Nazionale.

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità impediscono la nomina all'ufficio se preesistono e ne determinano la decadenza ove sopravvengono.

Non è compatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e dei Revisori dei conti:

- a) la sussistenza di un rapporto di lavoro con la Federazione Nazionale o con un altro Ordine provinciale o interprovinciale;
- b) la parentela fino al IV grado tra un componente del Consiglio Direttivo o Commissione di Albo ed uno del Collegio dei Revisori. In tali ipotesi, in caso di mancate dimissioni di uno dei due componenti, l'incompatibilità ricade sul membro che ha ottenuto il minor numero di voti o a parità di voti sul meno anziano.
- c) É altresì incompatibile la carica di membro del Consiglio Direttivo o Commissione di Albo e di membro del Collegio Revisori.

Gli stessi dal momento della notifica della nomina hanno otto giorni di tempo per comunicare, per iscritto, le loro eventuali scelte. L'accettazione delle dimissioni per incompatibilità e la dichiarazione della decadenza spetta al medesimo organo che ha proceduto alla nomina.



Titolo II, riferimenti bibliografici allegati con link ipertestuale:

- 1. Legge 11 gennaio 2018 n., Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*
- 2. Regolamento per l'elezione degli Organi dell'Ordine, FNO TSRM PSTRP*
- 3. Circolare 96/2018, Modalità voto elettronico, FNO TSRM PSTRP*
- 4. D.M. 15 marzo 2018, Procedure elettorali per il rinnovo degli organi dell'Ordine*
- 5. Regolamento FNO TSRM PSTRP*

TITOLO III: ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Articolo 3

1 – Composizione. L'Assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti agli Albi ed elenchi speciali ad esaurimento dell'Ordine.

In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti, con delega, da uno degli iscritti presenti.

Alle adunanze dell'Assemblea degli iscritti intervengono i componenti del Consiglio direttivo che hanno facoltà di interloquire nelle discussioni e diritto di voto.

Le Assemblee degli iscritti possono svolgersi in modalità telematica, ovvero gli iscritti possono partecipare ai lavori dell'assemblea esclusivamente tramite i mezzi di telecomunicazione individuati nell'avviso di convocazione secondo il comma 21 del presente Articolo.

2 – Attribuzioni. All'Assemblea degli iscritti spetta:

- a) Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo.
- b) Autorizzare le spese non contemplate nel bilancio alle quali non possa farsi fronte con il fondo delle spese impreviste.
- c) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuo che gli iscritti devono versare per le spese necessarie al funzionamento dell'Ordine.
- d) Esclusivamente agli iscritti agli Albi, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, Commissioni di Albo e Collegio dei Revisori e procedere ad elezioni suppletive nei casi previsti dalla normativa vigente;

3 - Esperti. L'Assemblea degli iscritti si può avvalere di esperti per la predisposizione di proposte, di norme legislative o regolamentari, documenti di posizionamento da inoltrare agli organi competenti.

Questi esperti esercitano il mandato secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei tempi stabiliti e terminano la loro funzione al momento della presentazione delle conclusioni degli atti derivanti.

Le conclusioni predisposte dovranno comunque, essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti.

4 – Assemblee ordinarie. Ogni anno, nel mese di aprile e in quello di novembre, l'Assemblea degli iscritti si riunisce in adunanza ordinaria.

Entro il 30 aprile di ogni anno si riunisce per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precorso sulla base delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei conti.

Entro il 30 novembre di ogni anno si riunisce per la verifica dell'attività svolta nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno corrente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, come previsto dal [D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97](#), e per procedere eventualmente alla determinazione del contributo che ciascun iscritto deve versare per le spese di funzionamento dell'Ordine.

5 – Assemblee straordinarie. Nel corso dell'anno, l'Assemblea degli iscritti si riunisce in adunanza straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per l'esplicazione di esigenze della professione rappresentata.

La convocazione dell'Assemblea degli iscritti è disposta dal Presidente dell'Ordine o dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto dei componenti l'Assemblea degli iscritti.

In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare contestualmente al Consiglio Direttivo gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

6 – Modalità convocazione. Il Presidente convoca le adunanze curando la trasmissione dell'avviso, che va spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione, per raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito istituzionale dell'Ordine e sul sito della Federazione Nazionale.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione d'urgenza con un preavviso tra un massimo di dieci giorni ed un minimo di quarantotto ore.

Nel caso di convocazione a richiesta di componenti dell'Assemblea degli iscritti, il Presidente è tenuto ad indirla e fissarla entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata convocazione, la stessa può essere ordinata dagli organi competenti. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno, il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e l'orario di apertura e chiusura dei lavori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

7 – Richiesta aggiunta argomento. Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun componente dell'Assemblea degli iscritti può richiedere l'aggiunta di un argomento all'ordine del giorno. La richiesta, indirizzata al Presidente dell'Ordine a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dovrà essere spedita non oltre sette giorni dalla data in cui è prevista la prima convocazione dell'Assemblea. La richiesta deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione inerente i punti da inserirsi nell'ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà relazionare in merito.

8 – Accessibilità atti. Ciascun componente dell'Assemblea degli iscritti ha facoltà, nei cinque giorni precedenti la riunione, di accedere agli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e dei quali sia stata chiesta nei termini l'inclusione, nonché a tutti gli atti depositati presso la sede dell'Ordine relativi all'ordine del giorno dell'adunanza.

9 – Validazione assemblea. L'adunanza dell'Assemblea degli iscritti in prima convocazione è valida quando intervengono un numero di componenti che rappresentano almeno un quarto dei componenti l'Assemblea (quorum strutturale).

Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo (quorum strutturale).

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti (quorum funzionale).

10 – Deleghe. I componenti dell'Assemblea degli iscritti possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze da un altro componente presente in Assemblea.

La delega va firmata dall'iscritto che la concede.

Nessun componente dell'Assemblea degli iscritti può essere investito di più di due deleghe.

Le deleghe non sono ammesse per le assemblee elettive.

La delega è valida solo se accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante e numero di iscrizione all'Albo o all'Elenco speciale ad esaurimento, e previa relativa verifica da parte del Segretario o di un suo delegato.

11 – Limitazioni accesso. Le adunanze dell'assemblea degli iscritti non sono pubbliche.

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula delle riunioni abbiano accesso unicamente gli iscritti all'Ordine.

Il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea degli iscritti, può inoltre autorizzare l'accesso e la permanenza in aula, di collaboratori, esperti e tecnici dell'Ordine, quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione.

Gli eventuali presenti autorizzati devono allontanarsi, su invito del Presidente, quando siano in discussione questioni inerenti persone.

12 – Direzione assemblea. Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario del Consiglio Direttivo, e, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere meno anziano, purché non Tesoriere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, il Segretario ne coordina le attività, regola la discussione e fa osservare il rispetto degli atti normativi dello Stato e del presente Regolamento.

All'uopo, il Presidente, assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi motivi, anche avvalendosi delle forze dell'ordine: in tal caso il verbale va inviato agli organi competenti.

13 – Apertura assemblea. All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Segretario come primo atto verifica se sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità dell'adunanza (quorum strutturale).

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere una breve sospensione della seduta non superiore ad un'ora dopo la quale sarà effettuata una nuova verifica.

Persistendo la mancanza del numero legale il Presidente scioglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla seconda convocazione.

14 – Verbale. Constatata la validità dell'adunanza, il Segretario sottopone ad approvazione con votazione il processo verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta dell'Assemblea degli iscritti riporta la relazione della presidenza e degli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno e le mozioni conclusive.

Se un membro dell'Assemblea degli iscritti desidera che sia inserita a verbale una sua dichiarazione, deve presentare riassunto scritto e firmato alla presidenza entro i trenta giorni precedenti la successiva riunione dell'Assemblea.

15 – Gestione interventi. Dopo l'approvazione del verbale, il Segretario dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il Presidente può fare una relazione introduttiva e fissare uno schema predisposto in base al parere del Consiglio Direttivo, sul quale indirizzare la discussione.

Al fine di garantire una discussione serena, pacata e soprattutto pertinente ai lavori dell'adunanza, il Segretario prende nota del numero degli interventi e delimita, annunciandolo preventivamente, il tempo necessario all'esposizione degli stessi.

16 – Modalità interventi. L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste. Hanno però la precedenza in ordine di importanza le mozioni d'ordine e gli interventi preordinati nell'ordine del giorno.

Coloro che intervengono alla discussione a seguito di comunicazione fatta al Segretario, sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione e a mantenersi nel tempo previsto per l'intervento.

In caso di divagazioni rispetto all'argomento in trattazione, il Segretario richiama l'intervenuto alla questione e dopo due richiami il Presidente ha facoltà di interrompere l'intervento.

Se un componente dell'assemblea degli iscritti turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza, il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo tre richiami, il Presidente può proporre all'Assemblea degli iscritti l'allontanamento dall'aula, con decisione a maggioranza dei due/terzi dei presenti a scrutinio palese.

17 – Interrogazioni e mozioni. Ogni componente dell'Assemblea degli iscritti, da solo o con altri, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione.

Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Consiglio Direttivo.

Di norma alle interrogazioni viene data risposta immediata nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare od a rinviare il corso della discussione.

Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse, la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore e uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Tra le mozioni conclusive presentate, il Presidente riferisce di procedere in ordine cronologico di presentazione proponendo, se del caso, la fusione di esse. Il Segretario dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed

emendamenti, chiude la discussione, specifica le modalità di voto e apre le votazioni secondo quanto previsto al comma 18 del presente Articolo.

Nel determinare le modalità di voto il Presidente fa precedere la votazione sulle eventuali modifiche ed emendamenti.

Nel caso il numero delle mozioni sia tale da oltrepassare l'orario della tenuta assembleare, il Presidente dà ordine di aggiornare l'assemblea fissandone all'uopo una straordinaria, e dandone avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ordine.

18 – Esercizio voto. Ogni componente dell'assemblea degli iscritti dispone di un voto più le eventuali deleghe di cui al comma 3 del presente Articolo.

Le votazioni in seno all'Assemblea degli iscritti si effettuano per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano e seduta.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o su richiesta di almeno un sesto dei presenti aventi diritto di voto.

Il Segretario ha l'obbligo di predisporre ogni mezzo atto a garantire il corretto esercizio di voto, anche con il riconoscimento degli aventi diritto attraverso la visione di un documento di identità valido.

Il votante deve, anche in caso di votazione per appello nominale, recarsi al tavolo della presidenza per consentire il proprio riconoscimento.

19 – Operazioni scrutinio. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Presidente che viene assistito dai due componenti dell'Assemblea degli iscritti: il più anziano ed il più giovane di età presenti, che assumono le funzioni di scrutatori, nonché dal Segretario dell'Ordine.

In caso di voto segreto ad ogni votante viene consegnata una scheda.

Il votante, se in possesso delle deleghe di cui al comma 10 del presente Articolo, riceverà tante schede quante sono le deleghe possedute.

Il Presidente predispone le urne per il voto.

L'appello nominale inizia per ordine alfabetico e il Presidente, in ambo i casi, proclama i risultati dopo che il Segretario ha tenuto conto dei voti espressi.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola.

In caso di votazione palese le dichiarazioni di voto vanno fatte prima dell'inizio della votazione stessa.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti.

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di scrutinio segreto, si computano, per detto fine, tutte le schede bianche e quelle illeggibili e, comunque, nulle.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente proclama il risultato.

20 – Verbali. I processi verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti sono stesi sotto la personale responsabilità del Segretario, che può avvalersi di tutti gli strumenti tecnologici previsti dalla legge.

21 – Assemblea telematica. L'Ordine può stabilire, con delibera, che le assemblee degli iscritti si svolgano con modalità telematica.

Alle adunanze in modalità telematica, gli iscritti possono partecipare ai lavori dell'assemblea esclusivamente tramite i mezzi di telecomunicazione individuati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea in via telematica, si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire "l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto" e comunque secondo le modalità previste dalla [Circolare 96/2018](#) della Federazione Nazionale e dalle Linee guida della stessa Federazione, pubblicate sul sito dell'Ordine in allegato alla convocazione elettorale.



Titolo III, riferimenti bibliografici allegati con link ipertestuale:

- 1. DPR 5 aprile 1950, n.22, Approvazione del regolamento pe la esecuzione del DL 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*
- 2. Legge 11 gennaio 2018 n., Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*
- 3. Circolare 96/2018, Modalità voto elettronico, FNO TSRM PSTRP*
- 4. Linee guida per lo svolgimento delle assemblee del consiglio nazionale da remoto con modalità telematica, FNO TSRM PSTRP*
- 5. Regolamento FNO TSRM PSTRP*

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4

- 1** - Il presente Regolamento deve essere approvato in seduta di Consiglio Direttivo, dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e non ha scadenza.
- 2** - Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.
- 3** - Copia del presente Regolamento sarà inviata, per conoscenza, a tutti gli Enti ed organismi interessati che ne faranno richiesta.
- 4** - Ogni modificazione, integrazione o interpretazione del presente Regolamento deve essere deliberata in seduta di Consiglio Direttivo.
- 5** - Il presente Regolamento non sostituisce le normative vigenti
- 6** - Il presente Regolamento non sostituisce i Regolamenti della FNO TSRM PSTRP
- 7** - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle normative vigenti.
- 8** - Nel rispetto di quanto stabilito [dall'art. 35 del DPR 05.04.1950, n. 221](#), il presente Regolamento, è stato deliberato secondo l'iter:
 - Ordine TSRM e PSTRP di Roma "Regolamento Interno - Prima Parte " - Deliberazione n.681/7/2022 del 06/05/2022 (prot. 562/2022)
 - FNO TSRM e PSTRP "approvazione Regolamento con variazione" 26 maggio 2022 (Prot. 758/2022)
 - Ordine TSRM e PSTRP di Roma "Regolamento interno Ordine TSRM e PSTRP di Roma - Prima Parte " Deliberazione n.683/3/2022 del 07/06/2022 (prot. 658/2022)